

# LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 27 04 1990 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 5 1990 N. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 '' Norme per diminuire il fenomeno del randagismo '' come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33.

## ARTICOLO 1

(Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni)

1. All' articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni dopo le parole:

<< entro i primi tre mesi di vita >> sono inserite le seguenti: << o comunque entro trenta giorni dall' immissione nella proprietà o nel possesso >>. Le parole << detentore a qualsiasi titolo>> sono sostituite dalla parola << possessore >>.

#### **ARTICOLO 2**

(Inserimento di articoli) 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

## ARTICOLO 2 SUBARTICOLO 1

- 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
- a) << Articolo 3 bis (Deroghe)
- 1. Sono esclusi dall' obbligo dell' iscrizione all' anagrafe canina: a) i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza; b) i cani allevati o posseduti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati.
- 2. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno in ogni caso l' obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare alle Unità sanitarie locali della Liguria entro trenta giorni le cessioni o le vendite di cani. >>

## ARTICOLO 2 SUBARTICOLO 2

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS b) << Articolo 3 ter (Abbandono dei cani)

1. E' vietato abbandonare i cani. Nel caso in cui il proprietario od il possessore intendano rinunciare alla proprietà o al possesso del cane debbono darne immediata comunicazione al Comune che dispone per il trasferimento dell' animale in strutture di ricovero. 2. Sono equiparati all' abbandono trascorsi trenta giorni di permanenza nelle strutture di ricovero il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà >>.

#### **ARTICOLO 2 SUBARTICOLO 3**

- 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
- OMISSIS c) << Articolo 3 quater (Ricovero e custodia dei cani)
- 1. Ai Comuni singoli o associati compete: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi; b) il ricorso e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari od ai possessori o al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non e' possibile la

restituzione o l' affidamento. 2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati ai Comuni singoli o associati mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate. Alla gestione di tali strutture possono partecipare sulla base di apposite convenzioni le associazioni di volontariato di cui all' articolo 6 della legge regionale 10 luglio 1981 n. 25 giuridicamente riconosciute. 3. I Comuni singoli o associati o sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato promuoveranno campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali abbandonati >>.

#### ARTICOLO 2 SUBARTICOLO 4

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli: OMISSIS d) << Articolo 3 quinquies (Modalità di ricovero)

1. I cani catturati o ritrovati debbono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria. Qualora si tratti di cani tatuati la struttura di ricovero ne da' immediato avviso al proprietario od al possessore. 2. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti all' anagrafe e tatuati. 3. Nel caso di affidamento ad eventuali richiedenti va data comunicazione al Comune ed all'Unita' sanitaria locale di residenza del nuovo proprietario. 4. Le spese per il ricovero dei cani nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o dei possessori. Alla fissazione delle tariffe provvedono i Comuni singoli o associati relativamente al ricovero e la Giunta regionale relativamente ai trattamenti sanitari >>.

## **ARTICOLO 2 SUBARTICOLO 5**

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS e) Articolo 3 sexies (Requisiti igienico - sanitari delle strutture di ricovero)

1. Nelle strutture di ricovero per i cani sia pubbliche che private debbono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali anche predisponendo spazi adeguati alle varie esigenze. 2. All' interno delle strutture pubbliche il Servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale territorialmente competente assicura lo svolgimento delle funzioni di profilassi esercita il controllo igienico - sanitario sulle strutture ed adotta i trattamenti sanitari necessari. A tal fine i Comuni singoli o associati mettono a disposizione del Servizio Veterinario locali adeguati >>.

## **ARTICOLO 2 SUBARTICOLO 6**

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS f) << Articolo 3 septies (Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)

- 1. I cani catturati ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia dei proprietari e dei possessori non possono essere usati a scopo di sperimentazione ne' soppressi fatto salvo quanto stabilito al secondo comma.
- 2. La soppressione dei cani fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320 e' consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari.
- 3. Chi per fatto accidentale uccide un cane tatuato deve darne comunicazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune in cui e' avvenuto il fatto nonché alla Unità sanitaria locale in cui risulta iscritto l' animale >>.

## **ARTICOLO 3**

(Modificazioni e integrazioni all' articolo 6)

- 1. L' articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e' integrato come segue:
- a) Dopo le parole << tutela igienico sanitaria >> e' aggiunto il seguente periodo: << e se del caso dispone l'allontanamento affidandolo alle strutture di ricovero ovvero alle associazioni zoofile a spese del proprietario >>. b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente comma: << 4. I regolamenti comunali devono prevedere l' onere per i soggetti titolari di animali deambulanti su suolo pubblico di dotarsi di appositi strumenti atti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo stesso eventualmente lordato

da prodotti della defecazione degli animali medesimi e le conseguenti sanzioni amministrative in caso di inadempienza >>.

#### ARTICOLO 4

(Sostituzione dell' articolo 7)

- 1. L' articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e' cosìì sostituito: << Articolo 7 (Sanzioni)
- 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da lire 150.000 a lire 600.000 per le violazioni di cui all' articolo 3 bis secondo comma;
- b) da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni di cui all' articolo 3 ter;
- c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell' obbligo di assicurare le garanzie igienico sanitarie di cui al primo comma dell' articolo 3 sexies;
- d) da lire 300.000 a lire 3.000.000 per le violazioni dell' obbligo di assicurare la tutela del benessere degli animali di cui al primo comma dell' articolo 3 sexies;
- e) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui ai commi primo e secondo dell' articolo 3 septies;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di maltrattamenti di cui all' articolo 6;
- g) da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell' articolo
- 2. 2. Gli importi delle sanzioni di cui alle lettere b) d) e) f) del primo comma sono riscossi dai Comuni e acquisiti ai relativi bilanci.
- 3. Gli importi delle sanzioni di cui alle lettere a) c) e g) del primo comma competono alle Unità' sanitarie locali.
- 4.Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 >>.

# **ARTICOLO 5**

(Inserimento di articoli) 1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:

#### ARTICOLO 5 SUBARTICOLO 1

- 1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:
- a) << Articolo 7 bis (Protezione dei gatti)
- 1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. E' vietato maltrattarli o spostarli dal loro ambiente.
- 2. Nessuno può procedere alla cattura o soppressione dei gatti salvo che nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.
- 3. La sterilizzazione dei gatti da effettuarsi presso i presidi a ciò autorizzati o attraverso lasomministrazione di farmaci da parte di cittadini opportunamente sensibilizzati viene eseguita previa cattura e trasporto organizzati con la collaborazione delle associazioni zoofile utilizzando personale mezzi ed attrezzature delle associazioni stesse o della Pubblica Amministrazione.
- 4. I gatti sterilizzati sono riammessi nel loro gruppo o territorio. Verrà' loro tatuato sull' orecchio un segno di riconoscimento. 5. Gli enti o associazioni e singoli privati da questi segnalati possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di vita >>.

#### ARTICOLO 5 SUBARTICOLO 2

- 1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli: OMISSIS b) << Articolo 7 ter (Aree protette per gatti)
- 1. Per favorire i controlli sulla popolazione felina vagante i Comuni avvalendosi della collaborazione delle associazioni zoofile provvedono a censire le zone dove esiste la più' alta concentrazione di gatti vaganti e provvedono ad allestire in località' adatte come parchi e giardini aree protette. 2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da gatti il Comune provvede ove possibile al trasferimento degli stessi in aree protette o in altre aree idonee. 3. Le iniziative di cui ai commi precedenti devono essere concordate dai Comuni con i Consigli di Circoscrizionali ove esistenti >>.

## ARTICOLO 6

(Sostituzione del primo comma dell' articolo 9)

- 1. Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 33 e' così sostituito:
- << 1. Salvo quanto previsto al secondo comma agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità' sanitarie locali ciascuno per la parte di propria competenza.
- 2. Per la costruzione e la ristrutturazione delle strutture di ricovero di cui alla presente legge la Regione può concedere contributi ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 >>.

# **ARTICOLO 7**

(Norma finale)

1. Nel terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1986 n. 16 le parole << gestione canili e gattili pubblici >> sono sostituite con: << vigilanza sulla gestione dei canili e gattili pubblici >>. La presente legge regionale sarà' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova addì 27 aprile 1990

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
Anno:1990
Num: 0024
BollUffNum:11
Boll Uff Anno:1990